



Adeguamenti Regolamentari su “Partecipazione Femminile”

Articolo 20

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto; incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

Unioni territoriali fino ad un massimo di n° 3 componenti per le UST con meno di 50 mila iscritti escluse le tessere Giovani e fino ad un massimo di n° 5 per quelle con un numero di iscritti superiore;

Unioni regionali fino ad un massimo di n° 5 componenti;

Federazioni territoriali di categoria fino ad un massimo di n° 3 componenti;

Federazioni Regionali di categoria fino ad un massimo di n°5 componenti per quelle con oltre 30 mila iscritti e fino ad un massimo di 3 per tutte le altre;

Federazioni nazionali di categoria fino ad un massimo di n°5 componenti.

Nelle stesse Strutture categoriali e orizzontali che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla Cisl superiore o pari al 30 per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei comitati esecutivi od organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

CAPITOLO XXI

Norme transitorie e Finali

Art. 78

Al fine di dare pratica attuazione al comma 5 dell'articolo 20 del presente Regolamento e consentire l'immediato inserimento della componente femminile nelle Strutture i cui incarichi di segreteria risultino interamente ricoperti, è ammesso, per una sola volta e comunque non oltre la durata del vigente mandato congressuale, incrementare di una sola unità il numero massimo della composizione prescritta.

Approvato all'unanimità

Roma 8 Febbraio 2007



Adeguamenti regolamentari FNP

Articolo 76

La Federazione nazionale Pensionati, ferma per la stessa l'inapplicabilità della disposizione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 17 dello Statuto, potrà stabilire un più ampio e diverso limite di età quale causa di cessazione dalle cariche di segreteria ai vari livelli, sempre che tale limite, per sua congruità, consenta l'effettivo esercizio delle stesse, sul piano politico ed operativo.

Il Regolamento della Federazione Nazionale Pensionati può stabilire l'incremento della composizione delle Segreterie di cui all'art. 20, IV co. del presente Regolamento fino ad un massimo di 7 componenti, in riferimento alla consistenza organizzativa della Federazione .

Approvato all'unanimità

Roma 8 Febbraio 2007